



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 0097/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0140/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Roberto Vitanza - Componente

Alfredo Maria Becchetti - Componente relatore

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 97 del 2019, proposto dalla società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5” per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. 222 del 4 novembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 novembre 2019 il Dott. Alfredo Maria Becchetti, nessuno è comparso per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l'impugnata decisione, come da Com. Uff. n. 222 del 4 novembre 2019, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha irrogato nei confronti del calciatore Gallinica Alessandro, tesserato per la Società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA

C5” la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, seguito gara ASD Futsal Polistena C5 / ASD Calcio a 5 Manfredonia del 2 novembre 2019 *perché durante il saluto fair - play afferrava per il collo un calciatore avversario, strattonandolo e colpendolo con ripetuti pugni alla schiena di lieve intensità. Alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva ingiurie e minacce sia agli arbitri che ai calciatori avversari.*

Con reclamo inviato a mezzo *pec* in data 6 novembre 2019, la Società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5” rappresentata dal Presidente della società Cordiano Marcello, contesta l’eccessività della sanzione volendo inquadrare il comportamento del giocatore sanzionato non violento e comunque indotto dal comportamento *gravemente provocatorio ed offensivo del giocatore avversario.*

Nel richiamare i presupposti delle circostanze attenuanti pertanto la ricorrente chiede l’annullamento o congrua riduzione della sanzione irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminato il ricorso, in ordine alla condotta violenta assunta dal calciatore Gallinica Alessandro, ritiene la stessa di particolare gravità e riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 38 del C.G.S. e pertanto di non accogliere il ricorso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 97, proposto dalla società “A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5”.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L’ESTENSORE
f.to
Alfredo Maria Becchetti

IL PRESIDENTE
f.to
Italo Pappa

Depositato il 20 novembre 2019

IL SEGRETARIO
f.to
Antonio Metitieri